



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LE 100 DOMANDE SUL PCT

Quaderno dell'Ordine di Milano
per il
decennale del Processo civile telematico

QUADERNI DELL'ORDINE N. 3

MILANO, 14 DICEMBRE 2016

A cura di Daniela Muradore



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LE 100 DOMANDE SUL PCT

Quaderno dell'Ordine di Milano
per il
decennale del Processo civile telematico

MILANO, 14 DICEMBRE 2016

INDICE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IL BILANCIO DI UN DECENNIO, GLI OBIETTIVI DELLA PROFESSIONE <i>Remo Danovi</i> , Presidente Ordine degli avvocati di Milano..... | I |
| IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: DIECI ANNI DI STORIA <i>Filippo Pappalardo</i> , Componente Commissione Informatica dell'Ordine | IV |
| INTRODUZIONE <i>Cristina Bellini</i> , Consigliera Ordine degli avvocati di Milano e Componente Commissione Informatica dell'Ordine <i>Daniela Muradore</i> , Componente Commissione Informatica dell'Ordine | VII |
| PARTE PRIMA LA FIRMA DIGITALE | 1 |
| <i>Quesiti</i> | 2 |
| La firma digitale | 4 |
| Il Punto di Accesso | 7 |
| La Consolle Avvocato® | 10 |
| PARTE II POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE | 12 |
| <i>Quesiti</i> | 12 |
| L'evoluzione della normativa di riferimento. La legge 53/1994 e successive modificazioni..... | 14 |
| La copia informatica e il duplicato informatico | 16 |
| Le notifiche in proprio a mezzo Posta Elettronica Certificata: istruzioni per l'uso | 22 |
| La prova della notificazione | 23 |
| PARTE III I DEPOSITI TELEMATICI..... | 37 |
| <i>Quesiti</i> | 37 |
| Il deposito dell'atto del processo tra obbligatorietà e facoltatività..... | 39 |

Il bilancio di un decennio, gli obiettivi della professione

1. Il primo passo dell'ambizioso progetto del processo civile telematico (Pct), che oggi è realtà, è stato compiuto dieci anni fa proprio nel foro milanese, quando un manipolo di avvocati, magistrati e cancellieri avviò uno dei più importanti fenomeni di trasformazione del diritto processuale, che oggi consente di parlare del Pct come del nuovo processo civile.

L'11 dicembre 2006 venne infatti effettuato a Milano il primo deposito telematico di un atto di parte con pieno valore legale: un ricorso per ingiunzione *ante causam*, che segnò il passaggio dal valore dell'atto fisico a quello dell'atto virtuale.

A spingere l'avvocatura milanese ad abbracciare il progetto - come ricorda la storia dei primi dieci anni, posta all'inizio di questo volume "inevitabilmente" in formato virtuale - fu l'assoluta necessità di accorciare i tempi di emissione dei provvedimenti di ingiunzione. Ma apparve subito chiaro che la positiva soluzione del problema, la riduzione dei tempi di risposta alla domanda di giustizia, rappresentava solo una utilità marginale rispetto alle potenzialità rivoluzionarie nella gestione del processo.

Nel Pct, infatti, tutti i "partecipanti" assumono un ruolo particolare nella gestione del fascicolo processuale, nel quale dati e documenti convivono e interagiscono, creando una struttura di lettura e di gestione del tutto nuova, ma saldamente ancorata al rispetto dei principi fondamentali del diritto processuale. Non solo: il processo di informatizzazione rende trasparenti i dati del processo civile alle parti, ai difensori, ai giudici.

Milano è stata in questi dieci anni l'esempio da seguire: le soluzioni organizzative e operative, i dibattiti, le voci autorevoli nell'interpretazione delle nuove norme, le prime pronunce giurisprudenziali hanno costituito la base su cui il nuovo processo si è radicato sull'intero territorio nazionale.

Milano ha voluto e saputo dimostrare che l'innovazione nel processo poteva essere una risposta reale al bisogno di giustizia dei cittadini.

2. In effetti l'esigenza sostanziale e primaria del Pct non è tanto l'accelerazione dei tempi del processo vero e proprio, quanto l'abbattimento dei tempi morti per la trasmissione cartacea degli atti: dalla parte alla cancelleria, dalla cancelleria al magistrato e viceversa. Questo spiega perché si sia partiti proprio dai registri di gestione del processo civile, per strutturare il sistema informatico del Pct. Ma si è compreso subito che il processo telematico poteva spingersi ben oltre. Con il deposito degli atti e dei provvedimenti, l'obiettivo di innovare e uniformare i "processi del processo" è apparso raggiungibile. Il sistema che realizza il Pct è una imponente costruzione di hardware e software, in perenne trasformazione, anche attraverso le continue riforme legislative.

In questa direzione è giunto certamente il momento di rivedere alcuni meccanismi, per renderli pienamente innovativi. Penso, naturalmente, al limite quantitativo delle allegazioni, aggirato consentendo più invii. Una soluzione inadeguata, che non agevola la consultazione degli atti da parte del magistrato, a causa dei documenti spesso non correttamente ordinati e faticosamente leggibili a causa di scansioni digitali malfatte. Racchiudere nel singolo schermo del magistrato quello che prima era ben suddiviso in numerosi faldoni numerati, divisi per parte processuale, è un'impresa davvero difficile.

Il grande tema introdotto dall'innovazione è poi il nuovo *linguaggio* del processo. Da tempo si discute di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e dei provvedimenti, e questo può avere un effetto notevole sulla qualità della domanda di giustizia. Purtroppo la discussione si sta focalizzando sul numero di pagine, con l'indicazione di un numero massimo per tipo di atto, formalizzato anche in un protocollo tra Consiglio nazionale forense e Corte di cassazione per quanto riguarda gli atti tuttora cartacei.

Questo concetto, non condivisibile per la carta, lo è ancora meno per gli atti telematici: il file non può essere misurato in numero di pagine. È necessario uno sforzo concettuale per immaginare atti che, senza limitazioni "fisiche", consentano al difensore di esercitare pienamente il diritto di difesa e al giudice di soddisfare la domanda di giustizia: un atto *intellegibile, fruibile, navigabile*.

Nel Pct l'atto non può che essere "navigabile", perché la sua consultazione non è legata allo sfoglio delle pagine di carta, o allo scorrimento delle pagine digitali sul video del magistrato, in sequenza continua. La consultazione deve poter spostare in modo veloce e agevole l'attenzione sulle parti dell'atto contenenti argomenti, tesi, elementi necessari a fondare la decisione.

È necessario costruire meccanismi redazionali che consentano l'immediata visione del contenuto dell'atto, nel suo complesso e nei singoli elementi, con la contemporanea consultazione del documento prodotto a sostegno di un'affermazione. In tal modo il successivo provvedimento rappresenta la risposta puntuale alle domande della parte processuale, e i principi affermati devono essere facilmente reperibili nelle loro linee essenziali. L'immediata e trasparente conoscenza degli orientamenti accresce la prevedibilità delle decisioni e quindi la certezza nell'aspettativa di giustizia.

3. Cambiano le forme del processo, bisogna adattarsi allo strumento tecnologico e plasmarlo. Ma i principi fondamentali non cambiano e solo ad essi dobbiamo continuare a uniformarci. La rivoluzione in atto ci rende *tutti* responsabili; dalle scelte e dagli indirizzi che attueremo dipende il futuro del processo civile, e non solo: l'esperienza maturata può essere molto utile per affrontare le prossime rivoluzioni telematiche nel processo amministrativo e in quello penale. L'obiettivo è lo stesso, un processo migliore: nei tempi (come ha già dimostrato il processo civile), nella trasparenza del dato e delle informazioni, ma soprattutto nella certezza del diritto.

Proprio ciò che a Milano è stato realizzato in questi anni dimostra che il metodo di lavoro utilizzato assicura il raggiungimento degli obiettivi: la creazione di gruppi di lavoro paritetici ha consentito all'avvocatura e agli uffici giudiziari, in stretta collaborazione, di individuare, gestire e risolvere, spesso prima di altri, criticità e lacune del sistema.

L'importanza dello strumento, grazie anche all'indubbia capacità intellettuale degli avvocati di confrontarsi per individuare le migliori soluzioni tecniche, organizzative e normative, non è mai stata posta in dubbio in questi dieci anni.

L'avvocatura ha dimostrato di poter essere elemento necessario ed essenziale del cambiamento, di saperlo far proprio, e di essere un valido aiuto nella realizzazione di soluzioni che hanno cambiato il processo civile: la nostra proposta è che tale funzione sia riconosciuta anche sul piano istituzionale. Vogliamo essere partecipi del cambiamento, indirizzando le linee di evoluzione del sistema e contribuendo a determinare le scelte tecnologiche.

L'avvocatura è stata determinante in questi dieci anni: oggi vuole continuare ad esserlo, per completare il processo di innovazione e realizzare, finalmente, l'impianto normativo del nuovo processo civile.

4. Vorrei concludere con una nota personale. Del processo telematico scorgo e condivido tutte le grandi potenzialità, ma gran parte dei profili tecnici di questa evoluzione, non bastano per migliorare le competenze.

Infatti anche la più straordinaria tecnologia non sarà mai in grado di aggiungere capacità logiche e di scrittura o persuasività alle argomentazioni. Tanto più nella dilatazione dell'esercizio della professione quale oggi si sta verificando.

Competenza, specializzazione, eccellenza siano dunque i veri obiettivi; internet e il processo telematico siano "solo" gli strumenti. Indispensabili, se sarà inevitabile il contenzioso; perfino rinunciabili quando il risultato sia raggiunto attraverso i molteplici e straordinari istituti di risoluzione alternativa delle controversie, oggi regolamentati per legge e di grande efficacia.

Chi ha avuto modo di ascoltarmi nelle molte occasioni pubbliche, e negli indirizzi di saluto ai nostri corsi di formazione, sa che considero la soluzione non giudiziale delle controversie il nuovo orizzonte della nostra professione. Più ancora del processo civile telematico. Mediazione, conciliazione, negoziazione assistita sono, infatti, le vere sfide su cui l'Avvocatura può ritrovarsi per contribuire alla soluzione dei conflitti nel modo più ampio possibile. Può farlo con o senza i mezzi tecnologici più avanzati.

L'importante è farlo.

Remo Danovi

Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano

Il Processo civile telematico: dieci anni di storia

Il processo telematico è un progetto di e-government del 2001 del ministero della Giustizia, che si poneva l'obiettivo di automatizzare in un flusso telematico i passaggi previsti dal codice di procedura civile. Tre momenti preliminari hanno preparato questa automazione: l'introduzione del concetto di documento elettronico (legge Bassanini-bis del 1997), la disciplina della firma digitale (Dpr 513/1997) e soprattutto, con specifico riguardo al sistema giustizia, l'obbligo di tenere i registri di cancelleria in modo informatizzato (Dm 264/2000).

Il Pct è stato teorizzato e si è sviluppato grazie a un regolamento del 13 febbraio 2001 (Dpr 123/2001), ma la sua prima applicazione pratica è avvenuta nel 2004 a Bologna, una volta emanate le regole tecniche essenziali per definire il funzionamento dell'intera infrastruttura. All'epoca era necessaria l'autenticazione presso un "Punto di Accesso" autorizzato gestito dagli Ordini forensi, nonché la dotazione di una speciale casella di posta elettronica assegnata automaticamente dallo stesso PdA, riferita al codice fiscale del professionista, unicamente ed esclusivamente dedicata al processo civile telematico.

Nei successivi due anni sono state sette le sedi pilota selezionate, su tutto il territorio nazionale, per sperimentare il sistema (Milano, purtroppo, non era tra queste).

La prima procedura era quella monitoria, più facile da attuare grazie al coinvolgimento dell'avvocato dell'unica parte ricorrente. Il deposito degli atti doveva comunque avvenire anche in modalità cartacea e nello stesso giorno del deposito telematico, in un regime c.d. di doppio binario.

Milano, esclusa dalla fase sperimentale, fu inserita nel sistema a fine 2006, quando la situazione di disagio derivante dai tempi di emissione dei provvedimenti di ingiunzione era diventata davvero critica, con tempi di attesa di quasi quattro mesi. L'Ordine di Milano, allora presieduto dall'avvocato Paolo Giuggioli, era alla spasmodica ricerca di soluzioni pratiche al problema, e il processo telematico rappresentò una imperdibile occasione. Le tesi sperimentali del ministero, a Milano divennero realtà, autorizzate dall'allora direttore generale della Dgsia (la direzione generale Sistemi informativi automatizzati), Sergio Brescia, con la collaborazione del Cisia locale (il Coordinamento interdistrettuale) e della dirigente Daniela Intravaia.

Venne quindi effettuato il primo deposito telematico a valore legale di un atto processuale (senza dover "confermare" il deposito con la consegna del medesimo ricorso in formato cartaceo). A inviarlo fu il presidente Giuggioli, l'11 dicembre 2006.

Nel giro di pochi giorni i primi 50 avvocati sperimentatori inviarono un centinaio di ricorsi, tutti accolti immediatamente dai magistrati che aderirono al progetto,

tanto da abbattere i tempi medi di rilascio del decreto, in modalità telematica, da 120 a quasi 10 giorni.

Gli intoppi pratici, tecnici e giuridici, venivano affrontati e risolti da una commissione mista di avvocati, magistrati, cancellieri, tecnici e consulenti esperti di informatica giuridica e organizzazione, primo caso in Italia di collaborazione tra le diverse professionalità in campo.

Il volano generato dalla prima applicazione pratica “sul campo” del Pct generò una fortissima richiesta da parte degli avvocati, di spiegazioni utili per imparare a utilizzare lo strumento e poter ottenere in modo veloce i risultati attesi dai clienti. Da lì a poco, già a metà 2007, gli avvocati telematici milanesi erano un migliaio.

L'Ordine di Milano, grazie alla collaborazione con la cattedra di Informatica giuridica della vicina Università degli Studi, organizzò, nel solo 2007, ben 200 corsi di formazione su processo telematico e firma digitale.

Il progetto ebbe un tale successo che il ministero della Giustizia e l'Ordine forense decisero di rappresentare la propria esperienza in campo internazionale. Nel 2008, in occasione della giornata europea della giustizia, grazie al progetto sul processo civile telematico l'Italia vinse il premio “Bilancia di Cristallo”, assegnato dal Consiglio d'Europa alle migliori pratiche innovative ed efficienti in materia di organizzazione del tribunale o di attuazione di procedure giudiziarie civili in Europa.

Il 2008 fu un anno chiave. Grazie all'impegno del Cisia di Milano sull'intera Lombardia, furono diffusi i registri di cancelleria per contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione, esecuzioni e procedure concorsuali (Sicid e Siecic). La standardizzazione dei registri fu decisiva per consentire al processo telematico di diventare il sistema legale obbligatorio di deposito degli atti.

Gli ottimi risultati della procedura monitoria telematica favorirono, dal 2 giugno dell'anno successivo, l'avvio sperimentale a Milano - prima sede autorizzata dal ministro della Giustizia - del sistema di comunicazioni integralmente telematiche (la cui graduale applicazione era prevista dall'articolo 51 del Dl 112/2008). Da quel momento i biglietti di cancelleria sono recapitati agli avvocati milanesi in modalità telematica, e non più tramite gli ufficiali giudiziari o via fax (modalità che più tardi sarebbero state escluse per legge), con un risparmio per lo Stato, nel solo primo anno di applicazione, stimato in 50 milioni di euro.

Nel giro di pochi mesi gli avvocati iscritti al PdA diventarono diecimila e il biglietto di cancelleria telematico divenne lo standard abituale di comunicazione e notificazione tra ufficio giudiziario e avvocati. Milano contribuì alla creazione di un unico consorzio regionale di Punti di Accesso, con la rapida diffusione in tutta la Lombardia del deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, delle comunicazioni e notificazioni dei biglietti di cancelleria e, per le sedi incluse nel protocollo di

collaborazione tra Abi e ministero della Giustizia del 2009, in materia di esecuzioni civili e procedure concorsuali.

Nel 2010 la commissione mista ipotizzò, prima in Italia, che le parti coinvolte nel procedimento telematico potessero essere più di una. E cominciò a prendere forma il progetto “memorie telematiche”, per la trasmissione delle memorie con le stesse modalità del ricorso per decreto ingiuntivo e con valore legale. Intanto, dal 2011, fu introdotta la posta elettronica certificata come elemento unico e necessario per il deposito e le comunicazioni. L’Ordine di Milano, in collaborazione con gli altri Ordini della Lombardia, predispose uno straordinario piano formativo e un accordo quadro con un fornitore di Pec, per contenere i costi dell’operazione e diffondere le nuove caselle di posta elettronica a standard aperto, il cui obbligo graduale per tutti i professionisti era previsto fin dal decreto legge 185/2008.

Fino al 2013 il processo telematico ebbe forte sviluppo e diffusione su tutto il territorio nazionale, con risultati tuttavia contrastanti nell’incidenza sui tempi delle varie procedure. Ma nel 2014 il processo telematico si afferma definitivamente, con la previsione dell’obbligo generalizzato, fissato dalla legge di Stabilità a partire dal 30 giugno 2014, del deposito telematico degli atti in corso di causa, esclusi gli atti introduttivi.

Questa è solo la prima parte della storia, che oggi festeggia il decimo compleanno. Ma l’avventura è tutt’altro che conclusa, e il secondo decennio sarà ancora più impegnativo per rendere tutto il processo davvero telematico. Auguri per il primo decennio e buon cammino per il prossimo.

Filippo Pappalardo

Componente della Commissione Informatica dell’Ordine

Introduzione

Nel programma di formazione organizzato dall'Ordine degli avvocati di Milano, nel corso di questo intenso 2016, sono stati realizzati molti eventi e convegni sul processo civile telematico.

Il foro di Milano è storicamente molto attento al tema.

Accanto ad eventi di carattere istituzionale, alcune sessioni si sono distinte per l'estrema praticità tecnico-giuridica con cui il tema del processo civile telematico è stato trattato. L'Ordine ha quindi deciso di condensare in questo volume l'esperienza di queste sessioni, chiamate "Le 100 Domande sul PCT".

Naturalmente le sollecitazioni, oltre che dal pubblico presente agli eventi, sono state raccolte da coloro che, quotidianamente, prestano assistenza a tutti gli avvocati milanesi: lo sportello di assistenza PCT, lo sportello esecuzioni e il servizio di Help Desk, tutti servizi gestiti dall'Ordine degli avvocati di Milano a favore dei propri iscritti, ai quali questo libro è dedicato.

Le domande raccolte sono state molto più di cento e non saranno certamente esaustive di tutte le possibili tematiche, ma questo volume costituisce un primo spunto per meglio comprendere i principi fondamentali del nuovo processo civile telematico.

La trattazione è stata divisa in tre parti:

- ✓ l'utilizzo dello strumento **firma digitale**;
- ✓ lo strumento **Posta Elettronica Certificata** e la **notificazione in proprio dell'Avvocato a mezzo PEC**;
- ✓ **i depositi telematici**.

Ci auguriamo, quindi, che questo piccolo volume possa costituire un grande aiuto per tutti coloro che ogni giorno si cimentano con il processo civile telematico.

Cristina Bellini

Consigliera dell'Ordine degli avvocati di Milano
e componente della Commissione Informatica dell'Ordine

Daniela Muradore

Componente della Commissione Informatica dell'Ordine

PARTE PRIMA LA FIRMA DIGITALE

Prima di definire, analizzare e descrivere gli strumenti propri del Processo civile telematico è bene individuare quali sono gli “strumenti” indispensabili: la firma digitale, la casella di Posta Elettronica Certificata, il Punto di Accesso e il software dedicato (gli Ordini di Milano e della Lombardia hanno scelto di mettere a disposizione dei propri iscritti il software Consolle Avvocato®).

Gli altri strumenti indispensabili sono:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Personal Computer |  | |
| <ul style="list-style-type: none">• Scanner |  | Impostazioni preferite: <ul style="list-style-type: none">✓ scansione veloce in bianco e nero✓ carica dall'alto✓ conversione in formato pdf✓ risoluzione di circa 150/200 dpi |
| <ul style="list-style-type: none">• Connessione a Internet |  | |
| <ul style="list-style-type: none">• Programma di videoscrittura |  | |

QUESITI

1. Come si effettua lo sblocco del codice pin su pc Windows e Mac delle varie chiavette?

Utilizzando il codice PUK.

2. Come si effettua l'installazione della firma digitale Infocert?

Seguendo le istruzioni contenute nel manuale all'interno del dispositivo di firma o sul sito del fornitore.

3. Come si firma digitalmente un file "fuori" da Consolle Avvocato®?

Utilizzando la relativa funzione all'interno del dispositivo, una volta collegato al PC.

4. Come si aprono i files firmati digitalmente in .p7m

Utilizzando un programma di lettura (ad esempio DIKE), scaricabile ed installabile sul PC.

5. Quando scadono i certificati firma digitale?

In genere dopo tre anni dall'attivazione.

6. Come si formatta o si ripristina il dispositivo di firma digitale?

Seguendo le istruzioni contenute nel manuale all'interno del dispositivo di firma o sul sito del fornitore.

7. È possibile far sottoscrivere digitalmente un atto a più avvocati?

È possibile apporre più firme digitali allo stesso documento.

8. Come si configura la firma digitale su Windows/Mac per l'accesso al PDA?

Mediante installazione dei driver di firma digitale del dispositivo in uso.

9. Come si installa Consolle avvocato®?

Consolle Avvocato si installa mediante scarico dal Punto di Accesso (ciò vale, naturalmente, per Milano e per la Lombardia, e per tutti gli iscritti a quegli Ordini che rendono possibile l'operazione).

10. Come attivo i servizi Gold?

Tramite Consolle Avvocato.

11. Come mi iscrivo al PDA?

La registrazione (per gli avvocati milanesi), avviene mediante collegamento al sito: pda.ordineavvocatimilano.it/.

12. Come si configura la firma digitale in Consolle Avvocato®?

Seguendo le istruzioni contenute nell'area Configurazione di Consolle Avvocato®.

13. Come si importa il database Consolle Avvocato® da altro computer?

Importando la cartella dati (NS Avvocato), dal PC.

14. Come si aggiornano i certificati degli uffici giudiziari?

Seguendo la procedura di aggiornamento all'interno dell'area di Consolle Avvocato®, Configurazione, Certificati U.G., Aggiorna.

15. Come si ripristina l'archivio di Consolle Avvocato® non presente/danneggiato?

Utilizzando la funzione in Consolle Avvocato®, Configurazione, Database, Salvataggio/Ripristino Archivio Manuale.

16. Come si configurano più utenti su Consolle Avvocato®?

Mediante inserimento dei dati all'interno dell'area Configurazione, Dati Anagrafici, Anagrafiche Utenti, Aggiungi. Avendo cura di aver inserito la firma digitale dell'utente che si sta configurando.

La firma digitale

La firma digitale è un tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici¹.

Ad oggi vengono rilasciati diversi dispositivi in base all'Ente Certificatore e alla società fornitrice, in formato token (tipo chiave USB) o in formato tessera (smart card).



Entrambi i formati consentono di aver accesso alle stesse funzionalità; il token risulta più pratico e maneggevole avendo l'ulteriore vantaggio, di norma, di disporre di un software interno che ne permette il funzionamento su qualunque pc senza necessità di apposita installazione.

In genere all'interno dei diversi dispositivi sono installati due certificati rilasciati da un Ente Certificatore riconosciuto da Agenzia per l'Italia Digitale²:

¹ art. 1 lett. s del D.Lgs. 82/2005 mod. D.Lgs. 235/2010

² Elenco completo disponibile <http://www.digitpa.gov.it>

- **Certificato di autenticazione:** permette il riconoscimento del soggetto titolare del dispositivo mediante codice fiscale;
- **Certificato di sottoscrizione:** consente, mediante apposite utilities di apporre validamente la firma digitale a un documento informatico (atto).

L'uso di tali dispositivi, nell'ambito del PCT, consente di interrogare i registri di cancelleria e depositare telematicamente i propri atti processuali.


Come eseguire un backup di tutti i dati presenti in Consolle Avvocato®

Consolle Avvocato® prevede, all'interno della macro area "configurazione", la funzione di salvataggio e ripristino del database.

Tale operazione consente, in caso di sostituzione del pc, di continuare ad avere a disposizione i fascicoli locali dei depositi effettuati in precedenza e le anagrafiche locali come ad esempio "anagrafica parti abituali".


Come verificare la validità dei certificati di autenticazione e sottoscrizione

I certificati hanno una durata variabile a seconda dell'ente certificatore che li ha emessi, è possibile verificarne la data di scadenza, al fine di rinnovarli per tempo, tramite le opzioni di Internet Explorer, come mostrato dalle seguenti immagini.



È consigliato avere più di un dispositivo, token/smart card, per evitare di rimanere privi di certificati qualora non siano rinnovati tempestivamente; i dispositivi, se acquistati in periodi diversi, avranno date di scadenza differenti.

Per chi lavora in ambiente **MAC** analogamente è possibile verificare la data di scadenza, al fine di rinnovarli per tempo, tramite le Preferenze di Mozilla Firefox.



Il Punto di Accesso

Il Punto di Accesso è un'infrastruttura informatica, che consente di usufruire, previa registrazione ed accesso mediante riconoscimento del certificato di autenticazione – token o smart card- di una serie di servizi informatici e telematici. In base al sistema operativo utilizzato (Windows, Macintosh, Linux), per consentire la corretta lettura del certificato di autenticazione, è necessario installare, preventivamente, i driver del dispositivo in uso, token o smart card, secondo le istruzioni presenti sui siti dei diversi fornitori. L'elenco pubblico dei punti d'accesso è consultabile tramite il Portale dei Servizi Telematici³.

Ecco come si presenta:




³ http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp

In particolare, rivestono principale utilità, le seguenti sezioni:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reginde |  | <p>Consente di trovare l'indirizzo di posta elettronica certificata di professionisti iscritti in albi o collegi professionali.</p> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione |  | <p>Consente di aver accesso alle informazioni/documenti dei propri fascicoli iscritti negli Uffici Giudiziari del territorio nazionale.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Download |  | <p>Consente di scaricare il software Console Avvocato®.</p> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Problemi nell'accesso al PDA o a Consolle Avvocato®

| PROBLEMA RISCONTRATO | CAUSA | SOLUZIONE |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancata richiesta del PIN. | Non viene rilevato il certificato. | Normalmente è sufficiente reinstallare il dispositivo di firma digitale. |
| È negato l'accesso dopo aver inserito il PIN. | Il PIN è bloccato a seguito di più inserimenti errati. | Mediante le apposite utilities occorre procedere con lo sblocco del PIN; è richiesto l'inserimento del codice PUK. |


La Consolle Avvocato®



è un programma che permette di gestire le diverse funzioni del Processo civile telematico.

Il software, può essere scaricato in più postazioni: sarà sufficiente collegarsi all'area download del Punto d'Accesso avendo cura di installare preventivamente il programma Java Runtime Environment presente nella medesima sezione del PdA.


All'avvio sarà necessario autenticarsi inserendo il codice pin – codice numerico fornito unitamente al dispositivo token/ smart card.



L'adesione al “pacchetto gold” è contrassegnata dall'apposita icona



l'aver sottoscritto la casella pec nome.cognome@foro.pecavvocati.it consente di poter depositare telematicamente, gestire le comunicazioni di cancelleria e gli esiti direttamente da Consolle Avvocato®. Se si vuole utilizzare un'altra PEC per effettuare i depositi e gestire le ricevute, il software Consolle Avvocato® potrà essere utilizzato come semplice strumento per la creazione della “busta telematica”.



Mancato avvio ed errori all'apertura di Consolle Avvocato®

| ANOMALIA | CAUSA | SOLUZIONE |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il database è utilizzato da un altro applicativo. | Sono aperte più istanze di Consolle Avvocato®. | Verificare di non aver lanciato più volte l'applicazione; normalmente sarà sufficiente chiudere il programma. |
| Caricamento driver smart card non riuscito. | Il software non legge i certificati della smart card. | È necessario configurare opportunamente Consolle Avvocato® in base al tipo di dispositivo utilizzato. |

PARTE II

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

QUESITI

- 1.** Come si recupera la password della PEC?

Deve essere richiesta al fornitore della casella.

- 2.** Come gestisco la Casella PEC piena?

Per mantenere vuota la casella PEC è necessario configurarla su un client di posta elettronica che effettui lo scarico dei messaggi.

- 3.** Come si allegano i messaggi RAC e RDAC di una notifica ad un deposito telematico?

Mediante la procedura di salvataggio del file in formato .eml nell'apposita area della casella PEC.

- 4.** Come si salvano i messaggi e come si archiviano?

Il file .eml si salva e si archivia come un qualsiasi altro file.

- 5.** Come si eseguono le notifiche telematiche in console?

Utilizzando l'apposito comando in Console Avvocato®, Atti Inviati e Ricevuti, Notifiche in proprio (INVIO), oppure direttamente dal fascicolo informatico.

- 6.** Come si aprono i file allegati alle notifiche in .p7m?

Utilizzando un programma di lettura (ad esempio DIKE), scaricabile ed installabile sul PC.

- 7.** Perché dei files allegati alle notifiche non hanno estensione .p7m?

La firma con estensione .p7m, utilizza la funzione CADES. Se l'atto è sottoscritto digitalmente con firma PADES, l'estensione -.pdf - del documento non cambia.

8. Come si attesta la conformità di atto da notificare?

Ai sensi dell'art. 16 undecies DL 179/2012.

9. Che differenza c'è tra la copia informatica e il duplicato informatico?

La copia informatica è un documento che ha identico contenuto del documento originale, il duplicato ha identica sequenza di BIT.

10. Si possono notificare a mezzo PEC i provvedimenti emessi dal Giudice di Pace?

Non esiste norma che lo vieti.

11. Come notifico a mezzo posta elettronica certificata un ricorso cartaceo unitamente ad un decreto di fissazione udienza telematico?

Allegando al messaggio di PEC la copia informatica del ricorso cartaceo, dichiarato conforme ai sensi della Legge 53/1994, e copia informatica o duplicato informatico del provvedimento telematico.

12. Cosa succede se ho una ricevuta di mancata notifica?

Devo eseguire la notifica "tradizionalmente".

13. Per eseguire una notificazione a mezzo PEC devo ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ordine?

No, non è necessaria.

L'evoluzione della normativa di riferimento. La legge 53/1994 e successive modificazioni

La legge **53** del **1994** ha introdotto per l'avvocato il potere di eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale in proprio, previa autorizzazione da parte del proprio consiglio dell'Ordine.

Sono eseguibili, da parte dell'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. ed autorizzato del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto (e, quindi, dotato di apposito registro cronologico vidimato dall'Ordine), le notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali, in materia civile ed amministrativa, a mezzo del servizio postale (art. 1).

È inoltre possibile per l'avvocato, ai sensi dell'art. 4, eseguire notificazioni in materia civile amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. Aggiunge il secondo comma del citato articolo, che la notifica può essere eseguita mediante consegna dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Se la notificazione in proprio a mezzo del servizio postale ha avuto ampia diffusione, l'alternativo metodo della consegna diretta al difensore che assiste la controparte ne ha avuta certamente meno, probabilmente a causa degli adempimenti ulteriori posti a carico del notificante (quale la preventiva vidimazione degli atti, non necessaria nella notificazione a mezzo del servizio postale).

Sin dalla fine degli anni '90, molti uffici giudiziari, soprattutto quelli di medi e grandi dimensioni, iniziarono a subire un progressivo calo di produttività nell'attività di notificazioni. In particolare l'aumento delle procedure accanto ad un calo progressivo di personale addetto agli uffici produsse un aumento del tempo di lavorazione degli atti da notificare.

In grandi sedi, come ad esempio quella milanese, i ritardi maggiori si generarono nell'attività di restituzione degli atti dopo la notifica, creando ampi disagi nell'attività dell'avvocato, soprattutto con riferimento all'instaurazione di cause nuove.

Accadeva infatti che l'avvocato che dovesse iscriverne a ruolo il procedimento nei dieci giorni dalla data di notificazione (con ciò intendendosi la data in cui l'avvocato aveva chiesto la notifica dell'atto), non era in grado di allegare l'originale dell'atto, ancora giacente presso gli uffici.

In sostanza, la diffusione delle notificazioni in proprio a mezzo posta in materia civile ebbero ampia diffusione anche grazie ad una "disfunzione" del servizio Giustizia.

A vent'anni esatti dalla pubblicazione della Legge 53 del 1994, nel Decreto Legge 90 pubblicato il 24 giugno 2014, il Legislatore attribuì all'Avvocato un potere generale di notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa.

Con l'aggiunta di un ultimo periodo all'art. 1, tutti gli avvocati divennero avvocati notificatori, a patto, naturalmente, che la notifica fosse eseguita a mezzo posta elettronica certificata.

Dal 25 giugno 2014 (anche a seguito della definitiva conversione in legge del Decreto Legge 90, L. 114/2014), tutti gli avvocati iscritti all'albo e muniti di procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. possono eseguire notificazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Solo per questo tipo di notificazioni è stato eliminato anche l'obbligo per l'avvocato di dotarsi di apposito registro cronologico.

La copia informatica e il duplicato informatico

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), cosiddetto CAD, descrive compiutamente cosa sia il documento informatico e ne declina alcune particolari tipologie.

Il documento informatico, secondo la definizione del CAD, appunto, è la rappresentazione informatica di atti, dati o fatti giuridicamente rilevanti.

Se nel processo cartaceo, la comune esperienza ci ha abituato ad individuare due distinte e sostanziali tipologie di documenti (in prevalenza, per quanto qui di interesse, documenti originali e copie foto-riprodotte di documenti), il processo civile telematico ha introdotto nuove tipologie di documenti, la cui natura diviene oltremodo rilevante a seconda dell'uso che l'utente esterno può realizzare (ad esempio, nell'attività di notificazione).

E ciò a seguito del potere introdotto nel D.L. 90/2014 per alcune tipologie di "utenti" del processo di certificare la conformità delle copie degli atti estratti dagli originali depositati nel fascicolo informatico del procedimento.

Con particolare riferimento ai documenti informatici utilizzati nel processo civile telematico, intendendo per tali quelli depositati o acquisiti mediante scansione all'interno dei registri di cancelleria, si distinguono:

- **l'originale informatico:** l'atto del processo, formato dall'utente esterno o interno (il Magistrato), che sottoscritto digitalmente sia direttamente depositato all'interno del fascicolo del processo in via telematica (tale definizione si ottiene, in sostanza, "per sottrazione", in quanto non esiste una definizione normativa di originale informatico);
- **il duplicato informatico:** *"il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario"* (dell'art.1,

comma 1, lett. i-*quinquies*, CAD). Si tratta di duplicati **esattamente identici** al documento informatico originario, ai quali si riconosce, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 1, CAD “*il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti*”.

È importante sottolineare come l'identità del documento sia attestabile esclusivamente sul piano informatico. La rappresentazione visiva del documento non sarà quindi esattamente identica.




FIG. 1 - DUPLICATO INFORMATICO DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

A decorrere dal 30.3.2015 i sistemi informatici del Ministero di gestione dei fascicoli informatici formati nell'ambito del Processo civile telematico, consentono l'estrazione degli atti e dei provvedimenti ivi contenuti come “duplicati informatici”.

- **la copia informatica di originale informatico:** “*il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari*” (art.1, comma 1, lett. i-*quinquies*), CAD). Trattasi di documento che ha identico contenuto del

documento informatico originario, ma, evidentemente, diversa sequenza di valori binari del documento originario. L'art. 23-bis, comma 1, CAD prevede che *“le copie (...) del documento informatico (...) hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (...)”*. L'avvocato che intendesse utilizzare una copia informatica per finalità di notificazione, quindi, ha l'onere di attestarne la conformità all'originale in applicazione dell'art. art.16-bis, comma 9-bis, D.L. 18.10.2012 n. 179. Tale norma attribuisce il potere all'avvocato di certificare la conformità ai soli documenti che sono contenuti nei fascicoli informatici conservati dagli uffici giudiziari.

In questo caso, invece, a differenza di quanto accade per il duplicato informatico, l'identità è visibilmente verificabile dall'esame dei due documenti;




FIG. 2 - COPIA INFORMATICA DEL MEDESIMO PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA FIG. 1

- **copia informatica di originale analogico:** *“Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità*

all'originale a norma dell' 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" (L. 21.1.1994 n.53).

L'articolo in esame è relativo alla disciplina per le notificazioni in proprio dell'Avvocato a mezzo posta elettronica certificata. Per copia per immagine non può che intendersi quella in cui il documento originariamente analogico viene riprodotto in forma digitale mediante una ricostruzione esatta di immagini identiche alle sue pagine, con riproduzione esatta del testo.

Il documento informatico così ottenuto può essere oggetto di notificazione, previa attestazione di conformità da parte dell'avvocato che potrà effettuarla in virtù del relativo potere conferitogli dall'art.3-bis L. 21.1.1994 n.53.

Nella recente Legge di conversione del Decreto Legge 83/2015, sono state definite le modalità con cui il difensore, e gli altri soggetti abilitati, attesta la conformità dei duplicati e delle copie (quest'ultime analogiche o informatiche).

La lettera della norma (l'articolo 19 del DL convertito nella Legge 132/2015), prevede, sostanzialmente, due modalità di attestazione.

La prima, quella ad oggi priva di incertezze interpretative, riguarda la possibilità di attestare la conformità all'interno del documento stesso. L'attestazione della copia analogica dovrà quindi essere redatta in calce al documento, o su foglio separato, congiunto materialmente all'atto cui fa riferimento (ed in tale caso la modalità appare quella consueta di congiunzione materiale con eventuale inserimento di un timbro per la congiunzione medesima).

Anche nella copia digitale è possibile inserire la dichiarazione di conformità, mediante l'utilizzo di un programma che consenta l'inserimento di una casella di testo contenente, appunto, il testo dell'attestazione, attestazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente. È bene sottolineare che attualmente sono due le firme digitali valide per la sottoscrizione degli atti del processo e per le notificazioni: la

cosiddetta firma CADES (riconoscibile dall'estensione del file in P7M), e la firma PADES (o firma PDF, che non modifica l'estensione del file sottoscritto digitalmente che, appunto, seppur firmato mantiene l'estensione .pdf).

La norma prevede altresì la possibilità che tale attestazione sia inserita in un file separato (e specificatamente nella relazione di notificazione per gli atti che si intendono notificare).

In tal caso la norma specifica che l'individuazione della copia cui si riferisce l'attestazione ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (e non anche, quindi, le ormai note ed odiate regole di cui al DPCM 13.11.2014, con buona pace di impronte hash e riferimenti temporali, dichiarate quindi definitivamente inapplicabili al processo telematico ed all'attività di notificazione).

In data 8 gennaio 2016 è stato finalmente pubblicato il Provvedimento che ha introdotto nelle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del DL del Ministero della Giustizia del 21.febbraio 2011 n. 44, l'art. **19 ter** che testualmente prevede:

“1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 undecies del DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del DL 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico

contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi del primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici."

Sostanzialmente, nella dichiarazione di conformità, sarà necessario inserire, per quanto riguarda le notificazioni, nella relazione di notificazione, il nome del file e la descrizione del tipo di atto oggetto della notificazione medesima.

Nessun dubbio, quindi, pare più sussistere in merito alla possibilità di notificare validamente copie e duplicati informatici, estratti dagli avvocati dai registri informatizzati di Cancelleria o formati da originali cartacei.

Le notifiche in proprio a mezzo Posta Elettronica Certificata: istruzioni per l'uso

Negli ultimi anni molti sono stati gli avvocati e gli ordini che hanno pubblicato validissime istruzioni operative per eseguire le notificazioni in proprio a mezzo posta elettronica certificata.

Si ritiene che quello più esaustivo, e forse il maggiormente utilizzato, sia quello pubblicato dall'Unione Lombarda degli ordini Forensi, che vanta una serie di esperti in materia che hanno saputo essere fonte autorevole per molti professionisti.

Alle stesse, dunque, si rimanda, quale utilissimo spunto operativo.

Naturalmente, le linee guide allegate al capitolo rappresentano un meccanismo generico, che può naturalmente variare sulla base del sistema operativo e del programma in uso al professionista.

In ogni caso, i principi applicativi permangono e rimangono ed ad essi si deve, necessariamente, fare riferimento.

La prova della notificazione

Sostanzialmente, sono due i modi di provare la notificazione che l'avvocato esegue a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 9 – comma 1 bis della L. 53/1994, prevede che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono estratti sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Aggiunge il comma 1 ter, che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 bis.

L'avvocato, pertanto, può dare la prova di aver eseguito la notificazione mediante un deposito telematico, e quindi allegando i messaggi di avvenuta accettazione e consegna al deposito telematico, oppure stampando i messaggi e tutti gli allegati, certificandone quindi la conformità ai documenti informatici da cui sono estratti.

Ad oggi, la “*stampa*” cartacea è necessaria solo ove la prova della notificazione sia da attestarsi all'Ufficiale Giudiziario per eseguire atti di esecuzione.

Sulla base della disposizione della norma, pertanto, ogni volta sia necessario depositare in giudizio la prova della notificazione, i messaggi di avvenuta accettazione e consegna rilasciati dal gestore di posta certificata del professionista, dovranno essere depositati mediante allegazione all'atto depositato telematicamente.

Il formato dei messaggi di posta elettronica è, infatti, uno dei formati consentiti per gli allegati ai depositi telematici (D.M. 44/2011).

La formulazione della norma impone che la prova della notificazione sia fornita attraverso la generazione di messaggi attestanti la consegna cosiddetti “completi”.

Poiché il meccanismo della Posta Elettronica Certificata consente la generazione di due messaggi (uno “breve” e l’altro “completo”, contenente non solo l’attestazione di avvenuta messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica certificata, ma tutti gli allegati al messaggio), sarà necessario allegare tale ultima tipologia di messaggio.

In tale messaggio potrà essere verificata nel procedimento da parte del Giudice la validità dell’avvenuta notificazione ed il contenuto della stessa.

La Giurisprudenza di merito si è pronunciata in merito alla validità della notificazione eseguita a mezzo Posta Elettronica dal difensore.

In particolare, nell’ordinanza del Tribunale di Milano, sezione specializzata imprese, che viene di seguito citata integralmente, si è statuito sulla invalidità della notificazione effettuata ad indirizzo do posta elettronica certificata che, seppur in uso al destinatario, non era quello censito nel registro generale degli indirizzi elettronici.

Trib. Milano, Sez. specializzata impresa B, verbale 23 giugno 2015 (est. Riva Crugnola).

Atto introduttivo – Notifica via PEC – Invio ad indirizzo PEC risultante da corrispondenza – Indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi – Mancato perfezionamento della notifica – Rinnovazione della notificazione

L'avv. V deduce e deposita come segue: Avv. AP - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - R.G. nn/aaaa - Udienza del 23.06.2015 avanti il Giudice Dott.ssa Elena Maria Riva Crugnola.

*Per parte attrice è presente l'avv. IV, in sostituzione dell'avv. AP, come da delega che esibisce, la quale si riporta integralmente alle difese svolte nel proprio atto di citazione e che, in merito alla notificazione dell'atto introduttivo, precisa che lo difesa ha proceduto con la notifica all'indirizzo o***@pec-mailbox.it in quanto unico indirizzo di posta elettronica certificato attivo della O s.r.l., come dimostra la corrispondenza intercorsa tra O s.r.l. e C (cfr. doc. 1- pagina 2). Da tale documento si rileva, infatti, la conferma di avvenuta consegna.*

*Questa difesa precisa di non avere proceduto con la notifica all'indirizzo o***@pec-mail.it quale indirizzo INI-PEC e risultante dalla visura camerale, in quanto indirizzo non attivo, come dimostrato da PEC inviata per ulteriore verifica il *** che ha avuto esito negativo in quanto riportante "Avviso di mancata consegna.....l'utente non esiste..... il messaggio è stato rifiutato dal sistema" (cfr. doc. 2- pagina 4). Per mero tuziorismo si è proceduto nuovamente in pari data 16.06.2015 con invio all'indirizzo attivo o***@pec-mailbox.it che ha confermato invece l'avvenuta consegna (cfr. doc. 3).*

Per i motivi sopra esposti si rileva pertanto come lo notifica si sia debitamente perfezionata e sia esente da qualunque vizio, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC al solo indirizzo conosciuto e attivo della O s.r.l. Sul punto è sufficiente richiamare: a) l'art. 6 D.P.R. 68/2005 (rubricato Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna), ove si prevede che: I) il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso lo ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata; II) Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (...).

In ordine alla questione testè indicata questa difesa si rimette alla decisione del Giudice.

Si deposita, altresì, visura camerale del 17.06.2015 attestante lo situazione finanziaria della società convenuta, in particolare lo domanda di procedura di concordato preventivo n. nn/aaaa.

In subordine, non essendo comparsa lo società convenuta, si chiede che ne sia dichiarata lo contumacia e, essendo lo causa documentale, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Su richiesta di chiarimenti del g.i., l'avv. V dichiara che l'indirizzo e mail rispetto al quale si è avuto la ricevuta di avvenuta consegna è stato individuato da precedenti messaggi scambiati con la convenuta e non risulta indicato nel registro delle imprese.

Il Giudice procede quindi ad accesso al registro telematico INIPEC, dal quale l'indirizzo pec della convenuta O SRL risulta quello indicato nel registro delle imprese, come dalla visura prodotta dall'attrice.

Il Giudice

rilevato che ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994 "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi";

considerato che nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale risulta pervenuta la comunicazione email costituente notifica non corrisponde a quello risultante dai pubblici elenchi, ove figura un altro indirizzo pec inattivo;

*ritenuto quindi che la notifica non possa ritenersi perfezionata, dispone la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione e dei successivi verbali, fissando per la comparizione della convenuta l'udienza del ***, ore ***.*

o*o*o

La pronuncia in esame sancisce un principio importante: per la validità della notificazione non è sufficiente che il messaggio di posta sia inviato e consegnato (seppur regolarmente), ad un indirizzo di posta elettronica certificata in uso al destinatario, ma deve esserlo a quell'indirizzo inserito nel pubblico elenco.

Ove ciò non sia possibile, perché il destinatario, diverso dal professionista, non sia dotato di indirizzo di posta elettronica certificata funzionante (e non importa se per colpa del destinatario medesimo), la notificazione dovrà essere eseguita con modalità differenti (in proprio, ma a mezzo posta raccomandata – naturalmente qualora l'avvocato sia in possesso di idonea abilitazione – o mediante ufficiale giudiziario).

Anche in tema di osservanza di termini, interessante è l'orientamento già assunto dalla giurisprudenza di merito.

Trib. Mantova, sent. 3 giugno 2014 n. 98 (est. Gerola)

Decreto ingiuntivo - Notifica via PEC - Validità - Opposizione oltre il termine di legge - Inammissibile

Omissis

*Con ricorso depositato in data 7.4.2014 P.M. proponeva opposizione avverso il d.i n **/14 con il quale il Tribunale di Mantova lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 8.869,91 in favore di Z. P. a titolo di TFR e rivalutazione monetaria*

Il procuratore dell'opponente esponeva:

- che il signor P. M. è artigiano coltivatore diretto che, come previsto dalla normativa, ha aperto propria casella pec per le comunicazioni di legge, ma nessuno gli aveva comunicato che avrebbe dovuto installare file e /o programmi ad hoc per scaricare determinati documenti o notifiche che avrebbe potuto ricevere;*

- *che il ricorrente in data 26.02.2014 rinveniva nel suo account delle email provenienti dall'Avv. M. contenenti allegati che non riusciva ad aprire; subito inviava allo stesso richiesta di chiarimenti e, non ricevendo risposta, in data 27 marzo 2014 faceva intervenire un tecnico e scopriva, con somma sorpresa, la notifica di un D.I;*
- *che pertanto è da tale data che devono farsi decorrere i 40 giorni concessi per l'eventuale opposizione;*
- *che la notifica in proprio del legale, seppur ormai consolidata a mezzo posta, non è ancora entrata pienamente in vigore a mezzo internet in quanto solo pochi studi e privati sono già attrezzati per la predisposizione del PCT che entra in vigore a tutti gli effetti a far data dal prossimo 1 giugno;*
- *che siffatta notifica è un capestro per un piccolo imprenditore che ancora non sia entrato nel sistema e non abbia provveduto ad installare gli adeguati programmi per la ricezione di atti;*
- *che il signor Z. si è licenziato dall'impresa del signor P. data 10 novembre 2012 e in data 15 gennaio 2013 veniva consegnato all'ex dipendente il prospetto individuale del trattamento di fine rapporto e dallo stesso veniva sottoscritto e, infine, in data 26 giugno 2013 l'ingiungente sottoscriveva una lettera con cui dichiarava che l'importo a titolo di TFR di sua spettanza era pari ad € 5.934.57;*
- *che durante l'incontro del 26.6.2013, conscio anche delle difficoltà dell'impresa P., il lavoratore aveva accettato di ricevere il trattamento di fine rapporto in acconti, il primo dei quali da ritirare entro la fine del mese di dicembre e a seguire acconti mensili sino alla concorrenza del credito vantato; che le parti si erano accordate affinché il signor Z. si presentasse presso la sede della ditta P. in dicembre e, al contrario, quest'ultimo non si presentava a ritirare l'assegno nonostante i solleciti e gli inviti telefonici;*
- *che dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo sono continuate le trattative tra le parti che, tuttavia, non sono andate a buon fine.*

In punto di diritto, eccepiva l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 6 c.2 del DPR 68/2005 nella parte in cui prevede che la notifica si ha per eseguita (per il destinatario) nel momento in cui viene generata dal server la ricevuta di ricezione e consegna perché si pone in contrasto con il disposto dell'art 3 e art. 24 della Cost. laddove non prevede la certezza, che il destinatario dell'atto notificato abbia avuto piena e completa conoscenza dell'atto stesso e contrasta con tutte quelle tutele che la Corte Costituzionale nel corso degli anni aveva fatto predisporre per addivenire ad un trattamento paritario delle parti nella conoscenza reale di eventuali atti giudiziari.

Nel merito osservava che il sig. Z. era ben conscio che la cifra richiesta nel DI fosse superiore alle sue spettanze e inconsistenti risultano le giustificazioni fornite in base alle quali il conteggio realizzato dal consulente fosse basato sulle buste paghe.

Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec essendo il ricorrente venuto a conoscenza dell'atto solo nella giornata del 27.03.2014 momento in cui, è riuscito ad aprire gli allegati al messaggio pec; nel merito di revocare il Decreto ingiuntivo n. 46/14 in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare e infine, in via subordinata di accertare e dichiarare, previa revoca del il Decreto 46/14, come dovuta la minor somma di euro 5936,29

*Si costituiva ritualmente il sig. Z.P., eccependo in via preliminare, la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo rilevando che esso è stato regolarmente notificato dal proprio difensore in proprio (in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Mantova in data 28 ottobre 2008, in atti), in data 17 febbraio 2014 alle ore 16:07, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata **@***.it, estratto dal Registro delle Imprese di Mantova.*

A conferma di quanto sopra affermato produceva le stampe del messaggio di PEC di invio della notificazione, gli atti allegati, ricevuta di accettazione, ricevuta

completa di avvenuta consegna e visura camerale dell'impresa P.M. in data 5 febbraio 2014.

Evidenziava che contrariamente a quanto vorrebbe sostenere la difesa di controparte tale forma di notificazione è ammessa, ormai dal giorno 24 maggio 2013, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati.

Chiedeva, quindi, in via principale di dichiarare inammissibile la opposizione, stigmatizzando le argomentazioni di parte ricorrente, contrastanti con il brocardo ignorantia legis non excusat, nonché erronee in quanto tese a accomunare norme applicabili a procedure diverse tra loro (una cosa e la procedura di notifica a mezzo pec, altra e diversa cosa è il processo civile telematico (PCT)).

In via subordinata osservava che nel merito l'opposizione è infondata e che il lavoratore ha azionato il credito al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poiché il datore di lavoro non ha fornito la prova di aver pagato i contributi e aggiungeva che il modello F24 prodotto da controparte non è certo la dimostrazione del versamento della somma di Euro 2.935,34 spettante al lavoratore.

Concludeva chiedendo in via preliminare una dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, l'opponente consegnava all'opposto la somma di euro 5.934,57 mediante assegno bancario e quest'ultimo accettava il titolo di credito quale acconto sulla maggior somma dovuta, fatto salvo il buon fine dell'assegno; l'opponente faceva, altresì, presente di aver assolto gli obblighi contributivi e fiscali richiamando la documentazione in atti.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e decisa.

L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.

Il ricorso ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato in data 17 febbraio 2014 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 7 aprile 2014, quindi oltre i 40 gg previsti a pena di decadenza dall'art. 641 c.p.c.

***Ai sensi degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 testo vigente (modificata da ultimo dall'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994):
“L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente...La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del***

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “.

Non è contestato che il procuratore dell'ingiungente abbia rispettato in toto le disposizioni normative e, pertanto, non resta che dichiarare inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di legge.

Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

Nonostante l'art. 647 c.p.c. non lo preveda espressamente, l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato si desume dall'art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l'opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile, nonché dall'art. 656 c.p.c. che prevede l'impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell'art. 404 comma 2).

È appena il caso di dire che non ricorre la forza maggiore nella mancata conoscenza del decreto ingiuntivo (ed è quindi inammissibile l'opposizione tardiva allo stesso) qualora tale mancata conoscenza sia riconducibile ad un comportamento volontario e "lato sensu" colposo dell'ingiunto, come nel caso di specie.

L'inammissibilità del ricorso precluderebbe ogni valutazione del merito del ricorso, ma ad abundantiam si osserva che l'opponente ha riconosciuto di dover

all'ingiungente la somma netta azionata, tanto è vero che ha adempiuto all'obbligazione in data odierna

L'ingiungente ha richiesto, come ogni lavoratore che non sa e non può sapere se e quando il datore di lavoro ha ottemperato agli obblighi di legge in qualità di sostituto d'imposta e obbligato al pagamento dei contributi previdenziali, il pagamento di una somma al lordo delle ritenute di legge e pertanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto e pronunciato.

La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel ritenere che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218).

Quanto sopra toglie ogni e qualsiasi rilevanza alla questione di illegittimità costituzionale posta dall'opponente, a prescindere dalla sua manifesta infondatezza.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

*- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da P.M. in quanto tardiva e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. ****

Omissis

o*o*o

La notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata spiega, quindi, validamente i suoi effetti dalla data in cui il messaggio di posta è messo a disposizione del destinatario, nella sua casella di posta elettronica certificata, a nulla rilevando il comportamento di quest'ultimo relativamente alla data di effettiva apertura e lettura del messaggio e dei relativi allegati.

Altri provvedimenti hanno riguardato la validità della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata laddove esistano medesimi indirizzi riferibili a soggetti diversi.

La Corte di Appello di Bologna (**App. Bologna, sent. 20 ottobre 2014 n. 2158 (est. Florini)**) ha recentemente affermato la nullità di una notifica pervenuta su indirizzo di posta elettronica certificata non unicamente riferibile al destinatario.

Di seguito il principio letterale affermato:

“Omissis

B) È pacifica - e non infrequente, almeno per il passato - l'eventualità che presso "INIPEC" si trovino iscritte più imprese con il medesimo "indirizzo pec", anche se per una sola di esse tale "indirizzo" risulta poi attivo: ebbene, neppure quest'ultimo aspetto emerge dal suddetto "indice", né dagli strumenti a disposizione degli operatori, mentre costituisce un aspetto tipico del vigente "sistema PEC" la conseguenza logica ed acquisita - ma comunque esplicitata grazie alle informazioni provenienti da "ARUBA" (primario "gestore PEC" impegnato nella "informatica giudiziaria", pur essendo presenti sul mercato anche altri "gestori di pec") e recepite da questa stessa Corte in altro coevo giudizio ai sensi dell'art.18 L.F., già concluso con esito analogo (v. sentenza C. App. Bologna n.2061/2014 del 26/9-2/10/2014, emessa nella procedura n.1274/2014 R.G. App.BO) - per cui non può mai funzionare più di uno fra gli "indirizzi PEC" aventi "formulazione identica", restando allora pur sempre esclusa l'operatività delle altre "utenze gemelle", a prescindere da chi ne sia il "gestore"; il

problema è piuttosto rilevante, visto che ancora con la nota 11/6/2014 della "Agenzia per l'Italia Digitale" - documento ufficiale prodotto in atti (ma consultabile anche "via internet") - che in risposta al "Ministero dello Sviluppo Economico" ha precisato "... L'obbligo di utilizzare un proprio ed esclusivo indirizzo PEC da parte di ogni singola impresa è stato ribadito con successiva lettera-circolare prot. N. 99508 del 23 maggio 2014, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico comunica come non debba sussistere eccezione alcuna, invitando le Camere di Commercio a procedere ogni qual volta si rilevino, anche su segnalazione di terzi interessati, duplicazioni, alla cancellazione del dato, previa intimazione a sostituire l'indirizzo con uno proprio. Tenendo conto dell'importanza e della rilevanza della problematica, avuto riguardo ai possibili risvolti, anche sotto il profilo giuridico, di eventuali errori nell'individuazione dei destinatari delle comunicazioni effettuate per via telematica, si segnala quanto segue: 1) La scrivente ha ricevuto una comunicazione formale da parte della "Direzione Centrale Rischi" dell'INAIL, che si allega, dalla quale emergerebbe la presenza, nel Registro delle Imprese, di circa 191.000 indirizzi PEC duplicati, ovvero assegnati contemporaneamente ad almeno due soggetti distinti; 2) Sono stati riscontrati casi concernenti indirizzi PEC del Registro delle Imprese non in grado di ricevere messaggi;

Tutto ciò premesso, la scrivente concorda sull'assoluta necessità di assicurare che l'indirizzo PEC dichiarato dalle Imprese (siano esse societarie o individuali) e dai Professionisti iscritti in albi ed elenchi sia singolarmente ed esclusivamente riconducibile ai medesimi. Stante la necessità di aggiornare il Registro al fine di pervenire progressivamente all'eliminazione delle duplicazioni presenti, si chiede che vengano individuate ed applicate modalità e procedure per rendere disponibili in tempo reale sia le informazioni acquisite mediante interrogazione puntuale effettuata sul Portale delle Imprese (<https://www.inipec.gov.it/>), sia gli aggiornamenti dei dati per i quali è prevista la trasmissione in modalità massiva a

beneficio delle pubbliche amministrazioni richiedenti..." (grassetto e sottolineatura sono qui aggiunte);

Omissis"

*o*o*o*

Nel provvedimento si legge anche l'invito al Legislatore, ad oggi disatteso, affinché non sia possibile il verificarsi di tali duplicazioni.

PARTE III

I DEPOSITI TELEMATICI

QUESITI

1. Quanto tempo dura la visibilità provvisoria all'interno dei fascicoli in cui non si è ancora costituiti?

In genere tre giorni, ma il singolo ufficio giudiziario può modificare l'impostazione.

2. Quali sono i dati essenziali e quali quelli dati facoltativi nel deposito?

I dati essenziali sono quelli che, se non indicati, impediscono l'invio della busta telematica.

3. Quando va utilizzato l'atto generico non codificato/ nei depositi?

Ogni qual volta non sia reperito l'atto tipico.

4. Come verifico se esistono prassi diverse sui depositi in altri fori?

In genere, consultando i siti degli uffici giudiziari e degli ordini di riferimento.

5. Come si deposita la nota di iscrizione a ruolo in un procedimento di esecuzione immobiliare?

Vedi Iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare.

6. Come si esegue il deposito dell'istanza 492 bis c.p.c.?

Vedi Istanza 492 bis c.p.c.

7. Come si esegue l'iscrizione a ruolo delle opposizioni ex art. 615 c.p.c.?

Vedi Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

8. Quali sono gli atti da depositare esclusivamente in via telematica?

Gli atti dei difensori della parte precedentemente costituita.

9. Quali allegati devo firmare digitalmente?

In genere, la procura, la nota di iscrizione a ruolo, le attestazioni di conformità.

10. L'atto del processo può essere un PDF/A?

L'atto del processo è un PDF.

11. Come faccio a depositare un oggetto (ad esempio in una causa di contraffazione)?

Non è possibile depositare telematicamente oggetti.

12. Posso depositare un file audio?

Possono essere depositati unicamente files nei formati previsti dalle vigenti Specifiche Tecniche.

13. Possono essere depositati atti sottoscritti digitalmente da due avvocati?

Sì, la prima firma andrà apposta "fuori" da Consolle Avvocato.

Il deposito dell'atto del processo tra obbligatorietà e facoltatività

Il tema dei depositi obbligatori e facoltativi, sin dall'entrata in vigore del DL 179/2012, ha introdotto molti dubbi interpretativi. La certamente non felice formulazione della norma, che recita testualmente: “...nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,...”, ha originato il dibattito su quali effettivamente siano gli atti che possano essere considerati endoprocessuali.

Nessun dubbio che tale caratteristica abbiano tutti gli atti da depositarsi successivamente alla costituzione in giudizio: le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., le memorie conclusionali e quelle di replica (in primo ed in secondo grado, naturalmente).

Tuttavia, da tempo ci si pone il quesito se alcuni atti debbano essere considerati come obbligatori, quali, ad esempio, il ricorso cautelare depositato in corso di causa (e quindi dalla parte già costituita).

Recentemente, il Tribunale di Milano (ordinanza 13 giugno 2016, Tribunale di Milano, Ferrari, pubblicata sul sito ilcaso.it), ha ipotizzato che la stessa comparsa di costituzione della parte opposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe atto obbligatorio, in quanto deposito di parte già costituita nel procedimento (il ricorrente), seppur in una fase precedente.

La tesi è certamente interessante, ma in assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco sarà opportuno, in caso di dubbio, per l'avvocato, scegliere in via prudenziale il deposito telematico, sempre consentito come facoltativo, giusta la disposizione dell'articolo 16 bis del DL 179/2012.

Per quanto riguarda la tipologia di atti depositabili, si rammenta che è importante selezionare sempre il giusto tipo di atto, e solo ove non sia espressamente previsto il tipo di atto che si intende depositare procedere con la selezione dell'atto non codificato/atto generico –.

Il principio, naturalmente, vale per ogni tipo di procedimento.

L'atto del processo, infatti, oltre ad essere un file formato PDF (testo, e quindi originato da un file redatto con un programma di videoscrittura e poi trasformato), e non un PDF/A, deve essere corredato da un file XML, che contiene i dati informatici necessari non solo, evidentemente, ad indirizzare l'atto nel punto esatto dell'etere cui lo abbiamo destinato (ad esempio, nella causa RG **/2016 del Tribunale di Milano), ma lo individuano e lo qualificano in modo tale che sia evidente al sistema (e quindi la comparsa conclusionale è proprio la comparsa ex art. 190 c.p.c).

Si ricorda che sono le Specifiche Tecniche, previste nel DM 44/2011, a prevedere i formati consentiti per l'allegazione dei documenti. Al di fuori dei casi previsti (come ad esempio il file audio), non è possibile depositare telematicamente. Naturalmente il deposito dovrà essere consentito con i metodi "tradizionali", così come per beni od oggetti da allegare fisicamente.

Tutti gli atti, naturalmente, devono essere sottoscritti dal difensore che sta eseguendo il deposito.

È possibile che più difensori sottoscrivano lo stesso atto: basterà raccogliere la firma digitale sul file da parte del difensore (o dei difensori), non mittente, ed allegarlo quale atto principale. L'avvocato che esegue il deposito procederà con le consuete modalità e sottoscriverà l'atto con la propria firma digitale.

Per quanto riguarda le modalità di deposito dei singoli atti, si indicano di seguito alcune modalità tipiche individuate per alcune tipologie di atti:

➤ *Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi:*

Opposizione ex art. 615 comma II c.p.c nelle esecuzioni (il caso che segue è riferito ad un procedimento di esecuzione mobiliare), prima del deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo:

A. Creare il fascicolo nella sezione "gestione fascicoli" avendo cura di indicare come tipologia di fascicolo le “Esecuzioni Mobiliari” e come oggetto “espropriazione mobiliare presso il debitore/terzi” le parti devono essere inserite complete di Codice Fiscale. Così facendo si sarà generato il fascicolo locale in Consolle Avvocato®.

B. Selezionare il fascicolo così creato e procedere con il deposito telematico mediante l'apposito pulsante “nuovo” presente sotto la voce “depositi telematici” e scegliere come tipologia di atto la voce "Nota di iscrizione al ruolo- Pignoramento su istanza del debitore".

Si suggerisce di indicare ben in evidenza nell'oggetto del deposito che tipo di atto sta depositando in modo da facilitare l'accettazione da parte della cancelleria.

Nel caso invece il fascicolo sia già stato iscritto a ruolo a cura del creditore, il procedimento sarà il seguente:

A. come prima cosa partire dalla voce 'gestione fascicoli' per creare un fascicolo locale inserendo numero di ruolo e parti;

B. successivamente selezionare il fascicolo così creato e procedere con il deposito telematico mediante l'apposito pulsante “nuovo” presente sotto la voce “depositi telematici” e scegliere come tipologia di atto la voce "atto non codificato".

La 'verifica live' non potrà essere eseguita poiché ancora il fascicolo non è associato al soggetto depositante, tuttavia non si tratta di un errore bloccante.

Il soggetto debitore non dovrà effettuare il pagamento del contributo unificato, che rimane in carico, per la procedura esecutiva, al creditore.

Per altri aspetti operativi si rimanda alla circolare ministeriale dell'ottobre 2015, pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano e reperibile al seguente link:

http://ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_news/Circ_MinGiust_38550_2015.pdf

➤ *Iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare*

Creare il fascicolo nella sezione "gestione fascicoli" avendo cura di indicare come tipologia di fascicolo le "Esecuzioni Immobiliari" e come oggetto "espropriazione immobiliare post L. 80" le parti devono essere inserite complete di CF nel formato italiano.

Così facendo si sarà generato il fascicolo locale in Consolle Avvocato®.

Selezionare il fascicolo così creato e procedere con il deposito telematico mediante l'apposito pulsante "nuovo" presente sotto la voce "depositi telematici" e scegliere come tipologia di atto la voce "Nota di iscrizione al ruolo - pignoramento".

Completare la maschera di modifica dati aggiuntivi inserendo: a) i dati richiesti negli appositi campi, b) i dati del titolo mediante l'apposta voce "Inserisci/modifica titolo" c) i dati del bene mediante il tasto "+" in verde relativo ai beni immobili d) inserire altresì il diritto vantato sul bene.

Per atto principale potrà utilizzare la NIR creata da consolle tramite la funzione "redazione atti" presente in Consolle Avvocato® nella maschera "gestione deposito" al momento dell'inserimento degli atti, sfruttando così i dati già inseriti in precedenza. Cliccando sulla voce "redigi atto principale". Verrà creata la nota di iscrizione in formato word, apportati eventuali aggiustamenti, procedere con la conversione del file in pdf ed importarla come atto principale.

Per gli allegati sarà necessario importare le copie informatiche di titolo, precetto e del pignoramento notificato. Quest'ultimo al momento dell'importazione andrà qualificato come "atto di pignoramento"

Attenzione! Trattandosi di originali cartacei che si provvede a scansionare è necessario ricordarsi di produrre idonea attestazione di conformità ex. 557 c.p.c.

L'iscrizione a ruolo dovrà essere depositata telematicamente entro 15 (30 giorni nel caso di pignoramento esecutivo mobiliare presso terzi), giorni dalla restituzione da parte degli Ufficiali Giudiziari degli atti.

➤ *Istanza 492 bis c.p.c*

Per il deposito telematico dell'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. si crei un fascicolo di volontaria giurisdizione con oggetto:

- 401003 Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis e successivamente scegliendo come atto "**ricorso generico**".

Si suggerisce di indicare nel nome del file dell'atto principale, e nell'intestazione dell'atto che trattasi di istanza 492bis.

Si ricorda che deve essere versato il Contributo Unificato pari ad € 43,00, contestualmente al deposito telematico.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Collana dei Quaderni dell'Ordine di Milano

1. “Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura”
(XXXIII Congresso nazionale forense (Rimini, 6 – 8 ottobre 2016))
2. “I nostri primi 10 anni. L’attività del CPO dalla nascita ad oggi:
obiettivi, risultati ed esperienze”
3. “Le 100 domande sul PCT”
(e-book disponibile sul sito dell’Ordine www.ordineavvocatimilano.it)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

c/o Palazzo di Giustizia

via Freguglia, 1 - 20122 Milano

Tel. 02 549292.1 | Fax 02 54101447 - 02 55181003

www.ordineavvocatimilano.it | www.avvocatipermilano.it